

Alla luce degli approfondimenti effettuati, considerata la responsabilità del gestore nella tipologia dell'attività svolta e il tempo che lo stesso destina alla propria attività (come disposto dagli artt. 2 e 3 della legge quadro sull'artigianato n. 443/85), la Consulta si è espressa nella seduta del 14 aprile 2014 ritenendo che l'attività di gestione parco giochi e gonfiabili possa essere configurata come artigiana.